

# Ordine degli Avvocati di Aosta

## verbale di riunione del Consiglio n° 13/2020

L'anno 2020, il giorno 25 del mese di giugno alle ore 18:00, si è riunito a distanza e in videoconferenza, in ragione della emergenza epidemiologica il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Aosta, nelle persone degli Avvocati:

Avv. Palmas Domenico	Presidente	
Avv. Margueret Corinne	Tesoriere	
Avv. Lagana Carlo	Segretario	
Avv. Calla Fabrizio	Consigliere	
Avv. D'Herin Hebert	Consigliere	assente
Avv. Mangosio Laura	Consigliere	
Avv. Rouillet Maria Paola	Consigliere	

### *Omissis*

1. Iscrizione alla pratica per coloro che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza nell'ultima sessione dell'anno accademico 2018/2019 prorogata al 15 giugno 2020.

Il COA, su proposta del Presidente,

preso atto che, a norma dell'art. 6, comma 3, D.L. n. 22/2020, convertito con modificazioni in legge 41/2020 (pubblicato in G.U. n. 143 del 06.06.2020), il tirocinio professionale avrà durata di 16 mesi per coloro che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza nell'ultima sessione dell'anno accademico 2018/2019 prorogata al 15 giugno 2020 dall'art. 101 del D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni in legge n. 27/2020;

rilevato che la riduzione della durata del tirocinio è motivata dalla necessità di consentire ai laureati nell'ultima sessione dell'anno accademico 2018/2019 di terminare il tirocinio in tempo utile per iscriversi alla sessione dell'esame di Stato del 2021 entro il termine del 10 novembre previsto dall'art. 2 comma 2 del D.M. 25.02.2016 n. 48;

delibera

che tutti coloro che hanno chiesto o chiederanno entro il 30 giugno 2020 l'iscrizione al Registro dei Praticanti e il cui nominativo sia inserito dalle Università degli studi nell'elenco relativo alla sessione dei mesi di aprile, maggio e giugno 2020, rientrano nella previsione normativa di cui al DL 22/2020 e, pertanto la durata del loro tirocinio professionale sarà di 16 mesi.

2. Modalità sostitutive della partecipazione del praticante alle udienze mediante relazioni aggiuntive per il periodo dal 12.05.2020 al 30.11.2020.

Il COA,

- visto l'art. 6, comma 3 D.L. 22/2020, convertito con modificazioni in legge 41/2020 (pubblicato in G.U. n. 143 del 06.06.2020), che dispone che "Il semestre di tirocinio professionale, di cui all'articolo 41 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, all'interno del quale ricade il periodo di sospensione delle udienze dovuto all'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, è da considerarsi svolto positivamente anche nel caso in cui il praticante non abbia assistito al numero minimo di udienze di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto del Ministro della giustizia 17 marzo 2016, n. 70. í ö;

- preso atto che il periodo di sospensione delle udienze è cessato il 12 maggio 2020;

- verificato che, come segnalato dagli iscritti all'Ordine, pur dopo la cessazione del periodo di sospensione, molte udienze originariamente calendarizzate per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020 sono state differite dai Giudici del Tribunale di Aosta a settembre e/o ottobre 2020;

- ritenuto che, in ragione delle linee-guida adottate dal Presidente del Tribunale di Aosta in data 08.05.2020 per il periodo dal 12 maggio 2020 al 31 luglio 2020, molti procedimenti (come, per il settore civile, quelli relativi ai pignoramenti presso terzi, agli sfratti per morosità, alle

interdizioni, ecc. ) verranno trattati solo dopo il 31 luglio 2020;

- considerato che, in ragione delle medesime linee-guida, nonché di altre previsioni come, per i giudizi amministrativi, l'art. 84, comma 5, D.L. 18/2020, le poche udienze che si tengono si svolgono in genere non di presenza, ma con attività defensionale orale surrogata da note d'udienza o da memorie;

- rilevato che, in ogni caso, dal 1° agosto al 31 agosto 2020 le udienze si terranno solo con riguardo ai pochi procedimenti non ricadenti nella sospensione feriale dei termini;

- preso atto della necessità dei praticanti avvocati di raccogliere e documentare le udienze per il completamento della pratica o del singolo semestre;

delibera

quanto segue:

1) Il praticante, che non sia in grado di assistere al numero minimo di udienze (VENTI) richiesto dall'art. 8 del decreto ministeriale n. 70/2016, potrà sostituire l'incombente con il deposito, in aggiunta alle relazioni già previste, di ulteriori relazioni dove dovrà affrontare tematiche processualistiche reperibili nei fascicoli dello studio ove svolge il tirocinio, che dovrà documentare avanti all'Ordine, anche se non seguiti direttamente dal praticante;

2) Ogni relazione aggiuntiva potrà sostituire al massimo quattro udienze e dovrà illustrare le problematiche e le difficoltà processuali, anche pratiche, insorte nella controversia oggetto del fascicolo esaminato.

3) La presente modalità sostitutiva vale dalla data del 12 maggio 2020 e fino alla data del 30 novembre 2020.

4) In ogni caso, il semestre di tirocinio professionale, all'interno del quale ricade, anche solo parzialmente, il periodo di sospensione delle udienze dovuto all'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, si considererà svolto anche nel caso in cui il praticante non abbia assistito al numero minimo di udienze (VENTI) richiesto dall'art. 8 del decreto ministeriale n. 70/2016.

*Omissis*

Il Presidente  
Avv. Domenico Palmas

Il Segretario  
Avv. Carlo Laganà